

28-11-2016 - Falcon

Modalità di definizione delle competenze legislative autonome rispetto al potere legislativo statale.

(Giandomenico Falcon, Documento di lavoro, Versione provvisoria)

I. La logica del primo Titolo V e degli Statuti speciali.

Nel testo originario della Costituzione, era scontato e presupposto che la “funzione legislativa” spettasse allo Stato, e l'art. 70 provvedeva ad affidarne la titolarità “collettivamente alle due Camere”.

Alle Regioni veniva dato il potere di emanare “norme legislative” in materie espressamente elencate dall'art. 117, primo comma.

Nel tempo la giurisprudenza costituzionale chiarì che – salve le peculiarità di alcune materie (tra le quali, per quanto interessa lo Statuto di autonomia, quella del maso chiuso e quella degli usi civici) – tali materie non comprendevano i rapporti privatistici, né la disciplina penalistica. Era anche evidente che nessuna delle materie elencate si riferiva alla giurisdizione o ai giudici.

In linea generale, dunque, la potestà legislativa regionale era chiamata a dispiegarsi essenzialmente nel campo dei rapporti “amministrativi”, cioè di quanto potesse essere poi attuato attraverso l'attività amministrativa. Le “materie” regionali sono dunque aree di attività amministrativa aperte alla disciplina regionale.

*

Così individuate le materie di potestà legislativa, vi erano poi al loro interno i *limiti* che tale potestà incontrava nel rapporto con l'ordinamento statale: il limite di merito dell'*interesse nazionale*, il limite di legittimità dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale nelle singole materie.

Gli Statuti speciali seguivano la stessa logica, sicché il primo Titolo V fungeva da “diritto regionale *comune*” per tutto quanto non fosse diversamente disciplinato da ciascuno Statuto.

La più importante differenza era che negli Statuti speciali per un rilevante numero di materie era data una più ampia potestà legislativa detta *primaria*, soggetta non al limite dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale, ma al limite obblighi internazionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi delle riforme economico-sociali.

È noto come nei fatti – con vicenda uguale per le Regioni ordinarie e per quelle a statuto speciale – il limite di merito dell'interesse nazionale non sia stato mai attivato come tale, e come esso si sia invece trasformato in un *limite di materia*, nel senso che quanto fosse di interesse nazionale si ritenne sottratto all'ambito della materia regionale, con sostanziale rinvio alla legge statale per determinare quanto fosse o non fosse di interesse nazionale.

Inoltre, il limite dell'interesse nazionale fu posto a fondamento anche del *potere statale di indirizzo e coordinamento* delle funzioni amministrative, che per ovvie ragioni condizionava fortemente, in realtà, prima di tutto la potestà legislativa regionale. Va ricordato che sullo stesso fondamento la giurisprudenza costituzionale sancì che la funzione di indirizzo e coordinamento sussisteva anche in relazione alle autonomie speciali.

*

Va poi ricordato che nel sistema originario la potestà legislativa regionale, di qualunque specie, era caratterizzata da un *limite procedimentale*, nel senso che ogni delibera legislativa regionale era soggetta (prima di entrare in vigore) a un possibile rinvio del Governo e – se nuovamente deliberata a maggioranza assoluta – a un previo giudizio di legittimità davanti alla Corte costituzionale (o di merito “per contrasto di interessi” davanti alle Camere, ai sensi dell'art. 127 Cost., in caso di lesione dell'interesse nazionale: procedura che peraltro non fu mai attivata).

In questa situazione, il solo modo per le Regioni di legiferare rapidamente era contrattare con il Governo la “non opposizione” alla promulgazione della legge.

II. La logica del Titolo V del 2001.

Nel 2001, con la riforma del Titolo V operata con la l. costituzionale n. 3, viene meno il limite procedimentale. D'ora in poi le leggi regionali vengono approvate, promulgate e entrano in vigore allo stesso modo delle leggi statali. Occorre riconoscere che questa innovazione, che anche la riforma costituzionale del 2016 non pone in discussione, ha contribuito notevolmente a rendere maggiormente autonome le Regioni.

*

Nella sostanza, invece, la caratteristica fondamentale della legislazione regionale come *legislazione amministrativa* non solo non venne alterata, ma risultò confermata e addirittura rafforzata, in quanto venne era espressamente statuito che tutto quanto riguarda le materie dello *ordinamento civile e penale*, oltre che della *giurisdizione e norme processuali*, è di esclusiva competenza dello Stato (art. 117, comma secondo, lett. l).

Ferma questa continuità, il nuovo sistema presenta talune innovazioni, sia (a) in direzione di una maggiore autonomia che (b) nella direzione opposta di nuove limitazioni.

a) Maggiore autonomia:

- le competenze residuali in alcune materie (es. turismo, servizi sociali). E' la caratteristica più nota ed esaltata del Titolo V del 2001, e in certi limiti è reale; occorre però ricordare che nell'analisi della giurisprudenza costituzionale non tutte quelle che a prima vista sembrano "materie" lo sono (ad es. lavori pubblici), e che comunque sono soggette a poteri di interferenza della legge statale (v. sotto);
- nuove materie concorrenti, alcune chiaramente di interesse nazionale (come: porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), altre si riveleranno nella seguente esperienza vuote o quasi vuote (es. professioni, ordinamento sportivo, aziende di credito a carattere regionale)
- una formulazione più netta della titolarità regionale delle materie concorrenti ("Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato").

b) Minore autonomia:

- l'espressa riserva allo stato dei "tre ordinamenti" (civile, penale, processuale), e in particolare di quello civile, combinata con la "privatizzazione" del pubblico impiego, ha trascinato nel "diritto privato" ambiti di materia (es.. oltre al pubblico impiego, la parte dei lavori pubblici successiva al contratto, in genere le società pubbliche);
- l'affermazione congiunta del principio di sussidiarietà e del principio di legalità delle funzioni amministrative ha portato la Corte ad ammettere l'intervento della legge dello Stato in qualunque ambito di amministrazione, purché vi sia una rilevante esigenza unitaria e le procedure applicative della legge prevedano meccanismi di leale collaborazione (sentenza n. 303 del 2003); di conseguenza, nelle materie concorrenti "di interesse nazionale" il vero ruolo delle Regioni è di poter condizionare talune scelte attraverso l'intesa;
- nell'elenco delle materie esclusive statali (art. 117, secondo comma) alcune di quelle elencate non sono affatto "materie" (ambiti di intervento amministrativo), ma titoli di intervento legislativo statale in qualunque materia, e dunque nelle materie "regionali": si tratta, in particolare della *tutela della concorrenza*, della fissazione dei *livelli essenziali delle prestazioni* (cui sono state riportate non solo le prestazioni in senso stretto, ma le regole essenziali del procedimento amministrativo nei confronti dei privati: v. SCIA, preavviso di rigetto, ecc.);
- altre, pur essendo in un certo senso *materie*, si intrecciano naturalmente con tutte le altre: si tratta, in particolare, della *tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*; per questa via,

- si forma un ulteriore titolo di disciplina statale di ambiti sotto altro profilo regionali;
- ugualmente opera, benché inserito tra le materie regionali concorrenti, il *coordinamento della finanza pubblica*;
- i nuovi titoli, in quanto generali poteri statali, operano non solo per le materie residuali ma anche per le “concorrenti”, e per queste si affiancano alla competenza statale a porre i principi fondamentali;

L'operare di tutti questi fattori rende dubbio che, da un punto di vista sostanziale, la potestà legislativa regionale sia realmente divenuta più ampia nella sostanza del potere decisionale. A questo risultato ha contribuito anche la crisi finanziaria, sia in termini di risorse diminuite che di riconoscimento allo Stato di maggiori poteri di condizionamento.

Quanto alle autonomie speciali, secondo l'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, ad esse le disposizioni del Titolo V del 2001 si applicano solo in quanto comportino una maggiore autonomia. Ma si noti che la Corte costituzionale ha subito precisato che quando una autonomia speciale riceve la competenza non dallo Statuto ma dal Titolo V del 2001, per “maggiore autonomia”, essa riceve al tempo stesso anche i corrispondenti limiti, nei termini dello stesso Titolo V.

In pratica, una maggiore autonomia derivante dal Titolo V del 2001 sussisteva indubbiamente, quanto alle materie, per quelle che non avessero corrispondenza nello statuto (o nel precedente Titolo V), mentre per le materie statutarie il giudizio è problematico.

La sola limitata applicazione del Titolo V del 2001 alle autonomie speciali fa sì che in linea di principio esso non costituisce il *diritto regionale comune*, ma il *diritto regionale delle Regioni ordinarie*, applicabile alle speciali solo in senso più favorevole.

Tuttavia, la prassi legislativa statale ha ovviamente faticato a seguire questa impostazione, e tende ad applicare alle Regioni speciali i meccanismi propri del Titolo V del 2001 anche in ambiti disciplinati dagli Statuti. Anche la giurisprudenza costituzionale ha mostrato la difficoltà di mantenere intatta la diversa logica giuridica dei due ambiti (statutario e della “maggiore autonomia”).

III. Continuità e innovazione nella riforma costituzionale 2016.

Quanto al rapporto tra Stato e Regioni in termini di competenza legislativa, in termini molto generali, la riforma costituzionale del 2016 “scambia” una maggiore partecipazione delle Regioni al procedimento legislativo statale (attraverso il Senato delle autonomie) con un deciso spostamento a favore dello Stato nel campo delle materie di intervento. In relazione alla riforma del Titolo V (cioè del riparto delle materie operato dall'art. 117), tuttavia, l'affermazione deve essere precisata sotto molti profili

In particolare, se lo spostamento può sembrare molto pronunciato guardando alle materie che ora divengono esclusive statali (in parte “già concorrenti”, in parte di nuova creazione), esso si rivela molto meno pronunciato, molto spesso solo apparente, se si considera il reale riparto di competenze, come determinato dalla legislazione statale e dalla giurisprudenza costituzionale.

La stessa “clausola di supremazia” nella sostanza già esisteva attraverso il principio di sussidiarietà come strumento di tutela delle esigenze unitarie (si rammenti che tra i ricorrenti della sentenza n. 303 del 2003 c'erano anche le Province autonome di Trento e di Bolzano), e il suo esercizio è ora assistito dalla partecipazione, sia pure non paritaria, del Senato.

La scomparsa della potestà concorrente non è certo la scomparsa della “concorrenza” tra Stato e Regioni nella disciplina delle materie regionali, ma è la scomparsa del criterio dei “principi fondamentali” come punto di separazione delle competenze. Già nel Titolo V del 2001 la concorrenza di fondava largamente sulle nuove clausole di intervento statale (esprese riserve ordinamentali, principio di sussidiarietà per le esigenze unitarie, poteri e materie trasversali); nel 2016 molte materie già concorrenti passano allo Stato, ma limitatamente alle “norme generali e comuni” (espressioni equivalenti). Dunque, la perdurante “concorrenza” tra legislazione statale e legislazione regionale si baserà su criteri diversi dal limite dei “principi fondamentali”.

Permane comunque immutato il maggiore elemento di continuità nella tradizione regionalistica italiana, consistente nella limitazione del potere legislativo regionale all'ambito di ciò che ricade nel campo della pubblica amministrazione. Rimane anche la clausola residuale in favore delle Regioni: ovviamente essa è sempre più “residuale”, dato l'aumento delle materie statali. Tuttavia, una rilevante parte di materie residuali è “nominata”. È agevole osservare che molte di esse hanno una propria controparte in materie statali esclusive in qualche modo confinanti.

Secondo le disposizioni transitorie (art. 29, comma 13) le disposizioni di cui al capo IV della riforma – cioè le modifiche al Titolo V del 2001 – “non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome”. In sintesi, fino alla revisione degli statuti sulla base di intese alle Regioni speciali dovrebbero continuare ad applicarsi:

1. I rispettivi statuti di autonomia, senza diminuzione di poteri rispetto a come erano interpretati nel quadro del Titolo V originario;
2. Le regole del Titolo V del 2001, in quanto portatrici di “maggiore autonomia” rispetto alle regole statutarie (questa conseguenza – l'applicazione alle Regioni speciali di una “maggiore autonomia che non opera più per le Regioni ordinarie – è tuttavia avvertita da taluni come irrazionale, con conseguenti tentativi di formulare ipotesi interpretative diverse).

In ogni modo, il Titolo V del 2001 o, se passerà la riforma, quello modificato nel 2016 costituirà il quadro di riferimento per il legislatore statale, ed è presumibile che esso non sempre farà attenzione alla peculiare situazione giuridica delle Regioni a statuto speciale.

IV. I problemi del riparto nell'aggiornamento o nella riscrittura dello Statuto speciale. Le proposte già in campo

In termini generali, si può dire che la riforma dello Statuto ha, sotto il profilo delle competenze, il compito fondamentale di superare la “doppia logica” (che diverrebbe tripla se fosse confermata la riforma del 2016), e di portare lo statuto speciale nel quadro del regionalismo di cui al vigente Titolo V della Costituzione, mantenendo e sviluppando il livello di autonomia già acquisita.

In questa prospettiva, conviene ora esaminare come i documenti di modifica dello statuto proposti negli ultimi anni affrontano il problema del rapporto con il contesto costituzionale mutato rispetto sia al 1948 che al 1972: si tratta, in particolare, del documento detto “dei saggi”, della proposta Carli, Postal, Toniatti e del ddl costituzionale 2220/2016 (“Zeller”).

b. *Il documento dei “ saggi” designati dalle due Province.*

Questo documento tende a portare il più ampio numero di materia sia provinciali che (per quanto rimangono) regionali nel quadro di una potestà legislativa caratterizzata dai tre limiti che trovano menzione nell'art. 117, primo comma, della Costituzione: il limite, appunto, della Costituzione, seguito dai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Questi sono, naturalmente, limiti inevitabili. Risulta invece soppresso il limite che oggi più aggrava la potestà primaria, cioè il limite delle riforme economico-sociali.

Il testo prevede poi che “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” possano essere attribuite alle Province autonome di Trento e Bolzano, “con norme di attuazione, previa intesa, anche su richiesta delle stesse”, nel rispetto di alcuni vincoli finanziari.

Il progetto non prende una posizione espressa sul tema del rapporto con il Titolo V del 2001, ma contiene una disposizione sulla applicazione di due specifiche “materie trasversali”, secondo la quale “e disposizioni legislative statali concernenti *i livelli essenziali delle prestazioni* e *i principi di coordinamento della finanza pubblica*” opererebbero nei confronti della Regione e delle Province autonome “nei limiti previsti dal presente Statuto e da specifiche norme di attuazione statutaria”.

Dato che lo Statuto nulla (per ora) dispone sul tema, si tratta di un rinvio alle norme di attuazione. Per quanto riguarda il *coordinamento della finanza pubblica* la proposta risente del fatto di essere precedente alle vicende che hanno condotto all'attuale formulazione dell'art. 79 dello Statuto.

c. *Il ddl costituzionale 2220/2016*

Nonostante sia il più recente, il ddl costituzionale 2220/2016 si pone nella prospettiva di un intervento diretto e rapido sul testo vigente dello statuto, e quindi partecipa della sua logica.

Seguendo l'ispirazione della bozza dei “saggi” provinciali esso prevede l'abrogazione delle disposizioni dello Statuto che riguardano la potestà legislativa concorrente (artt. 5 e 9), e porta le relative materie, insieme ad altre nuove o riformulate, nella potestà primaria, caratterizzata dai classici limiti già previsti dallo Statuto originario: la legislazione provinciale (e per quanto rimane, regionale) si svolge “in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”.

Come la bozza precedente, anche il disegno di legge costituzionale prevede che le norme di attuazione possano “prevedere l'integrazione delle competenze regionali o provinciali mediante il conferimento o la delega di funzioni statali strumentali ad un efficiente ed efficace esercizio delle competenze previste dal presente statuto”.

Tuttavia, esso si preoccupa anche di prevedere un collegamento con il Titolo V del 2001, e di nuovo la soluzione è il ricorso alle norme di attuazione. Secondo il disegno esse “recano disposizioni finalizzate ad armonizzare la legislazione statale con l'ordinamento della regione e delle province, definendo in particolare *le condizioni di applicabilità della disciplina statale inerente le materie e le funzioni trasversali riconosciute allo Stato dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione*; le medesime norme disciplinano, inoltre, i casi e le procedure per l'esercizio, nei confronti delle regioni e delle province, delle funzioni statali previste

dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione" (enfasi aggiunta).

Di nuovo, quindi, un rinvio alle norme di attuazione, senza una presa di posizione nello Statuto.

d. Proposta Carli, Postal, Toniatti

È la proposta più ampia, nel senso di una rifondazione complessiva del rapporto con lo Stato; è ricca di spunti, e ovviamente anche di elementi problematici.

Dal punto di vista teorico, è dubbio che alcuni dei suoi punti rientrino nella competenza dello Statuto di autonomia. Così è, in particolare, per la definizione del potere legislativo statale, che nella proposta si fonda su un elenco diverso (e più ridotto) rispetto a quello dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione (ugualmente problematica, in quanto contenuta in un singolo statuto speciale, sembra la proposta limitazione della possibilità di impugnazione delle leggi locali da parte dello Stato alla sola difesa delle competenze statali).

Ripartite così le materie tra lo Stato e le autonomie del TAA, le rispettive leggi sarebbero soggette ai limiti comuni della Costituzione, dell'Unione europea e degli obblighi internazionali (cui si aggiunge la menzione espressa del limite dello Statuto stesso, oggi ricompreso nel limite costituzionale).

Da la totale comunanza dei limiti, i soli elementi di supremazia della normativa statale sono quelli deducibili dall'esistenza, anche nell'elenco statutario delle competenze statali, di materie che esprimono poteri di interferenza nelle materie di competenza locale, quali la tutela della concorrenza o la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Tuttavia, nella proposta anche tali elementi di supremazia sono fortemente attenuati, in quanto il loro funzionamento è condizionato ad un elemento di natura pattizia. Essa prevede infatti che "la potestà legislativa delle Comunità autonome e dell'Unione regionale prevista agli articoli 13 e 14, quando è correlata alla tutela della concorrenza, ai livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché a ogni altra materia o valore che conforma l'attività di tutti i livelli di governo della Repubblica e che incide sulle materie di loro competenza", sia "esercitata in piena autonomia nel rispetto dei limiti del comma 1 dell'articolo 11 [cioè i limiti generali, comuni anche alla legge statale], fino alla definizione di un'intesa con lo Stato o di specifiche norme di attuazione statutaria, che definiscono i criteri e le modalità di coordinamento tra le competenze statali e quelle delle Comunità autonome e dell'Unione regionale" (art. 15, comma 2, della bozza di articolato).

Corrispondentemente, i sei mesi dati per l'adeguamento della legislazione locale, oggi decorrenti dall'approvazione della legge statale, secondo la ben nota disciplina del d. lgs. n. 266 del 1992, decorrerebbero invece dalla stessa intesa o dalle specifiche norme di attuazione statutaria.

Nell'insieme, la disciplina presenta un fortissimo elemento pattizio, che condiziona tutti i poteri statali di regolamentazione unitaria in molte materie fondamentali. Questo pone evidente problemi di compatibilità con il complessivo assetto costituzionale generale dei rapporti tra Stato e Regioni, e in generale praticabilità politica della proposta.

V. L'inserimento dello statuto di autonomia nel nuovo contesto costituzionale. Alcuni spunti

La potestà legislativa dello Stato, nei suoi termini generali, è definita dalla Costituzione. Compito dello statuto è di stabilire quali siano, in relazione ai poteri statali, gli ambiti di autonomia, e di conseguenza di specificare quali effetti produca l'esercizio della potestà legislativa statale, prevista dalla Costituzione, in relazione alle potestà legislative autonome.

Se dunque la Costituzione costituisce lo schema generale dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, alcuni elementi di riferimento saranno chiari dopo l'esito del *referendum*.

Nel testo vigente (Titolo V del 2001) la “concorrenza” tra la legislazione statale e la legislazione regionale segue fondamentalmente un doppio binario. Da un lato, solo per le materie “concorrenti”, il limite dei *principi fondamentali della legislazione statale*, dall’altro, per tutte le materie, le clausole di competenza interferente, come sopra descritte. C’è poi la regolazione speciale della materia concorrente “istruzione”, che oltre al limite dei principi subisce anche quello della riserva allo Stato delle “norme generali”.

Nel testo riformato 2016 scompare il limite generale dei principi. Permangono (e aumentano) le clausole di interferenza. Inoltre, non poche delle materie *ex-concorrenti* e portate nella potestà statale includono ora la precisazione che è il compito statale consiste nel dettare le “norme generali e comuni”, o formulazioni simili.

Una volta chiarito quale sarà il punto di riferimento costituzionale, occorrerà che lo Statuto contenga le clausole necessarie per individuare gli ambiti di autonomia garantiti anche in relazione all’esercizio delle competenze che la Costituzione attribuisce in termini generali al legislatore statale. Tali garanzie si possono distinguere in *sostanziali*, quando hanno riferimento alla dimensione contenutistica della competenza per materia, e *procedurali*, quando hanno riferimento ai tempi e modi del recepimento nella legislazione locale della legislazione nazionale, quando esso sia dovuto.

a. Garanzie sostanziali

Alcune regole fondamentali dovrebbero essere contenute nello statuto, senza perciò negare il ruolo delle norme di attuazione.

Nuovi ambiti di materia: va fatta una ricognizione, aperta al dibattito del processo partecipativo, degli ambiti di materia per i quali può essere vantaggiosa una regolamentazione autonoma. L’elencazione delle materie locali dovrà tenere conto dell’elencazione costituzionale delle materie statali, anche nelle voci di nuova creazione 2016 (es., procedimento amministrativo), per specificare che cosa in tali materie è specificamente di competenza locale.

In molti casi il riparto dei compiti tra la legislazione statale e quella locale potrà essere sintetizzato nella stessa descrizione della materia statutaria, ad esempio specificando a competenza statale sarà rivolta ad assicurare standard minimi di tutela o elementi di uniformità che si ritengano necessari a livello nazionale (così, in particolare, potrà essere in materia di ambiente, di salute, di istruzione, di servizi sociali).

Al di fuori di quanto specificato per le singole materie, dovrà essere regolato il modo di impatto sull’autonomia statutaria di alcune clausole generali di competenza statale. Quelle che seguono sono annotazioni preliminari.

Diritto privato: dovrà essere specificato che l’interferenza con il diritto privato non annulla la competenza locale in alcuni ambiti quali: regolazione del rapporto di impiego (compresi i comuni); regolazione della partecipazione a società di diritto privato (legittimazione, componenti degli organi, compensi, ecc.); regolazione dei poteri pubblici nello svolgimento dei contratti pubblici.

Diritto penale: da verificare l’attualità o la migliorabilità della formulazione dell’art. 23.

Coordinamento della finanza pubblica. Riprendere attuale art. 79 statuto. Fissare in modo chiaro il principio secondo il quale, fissato secondo il principio pattizio il contributo del TAA alla finanza pubblica, e fermo l’equilibrio di bilancio, non possono essere posti ulteriori vincoli all’autonomia di spesa a titolo di coordinamento della finanza pubblica.

Livelli essenziali prestazioni: specificare che le ipotesi in cui ci sono vincoli di uniformità sono

precisate nelle singole attribuzioni di materia, senza ulteriori vincoli. In alternativa, valutare se è preferibile una norma generale per tutti i settori, in via esclusiva o in via residuale.

Tutela della concorrenza: ferma restando la riserva allo Stato della disciplina dei cartelli, dell'abuso di posizione dominante e delle concentrazioni, potrebbe essere utile una clausola rivolta a delimitare l'impatto di ogni altra disposizione statale avente finalità generica di tutela della concorrenza.

b. Garanzie temporali e procedurali

Portare in statuto il meccanismo di adeguamento, in quanto dovuto, di cui al d. lgs. n. 266 del 1992.

c. Clausola di salvaguardia del livello di autonomia preesistente

Senza sopravvalutarne l'efficacia, potrà in ogni caso essere utile una clausola finale di "non peggioramento". Contiene una clausola del genere il documento "Carli, Postal, Toniatti" (art. 44, *Clausola di salvaguardia*: "In nessun caso le norme del presente Statuto possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali di funzioni e compiti già trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Province autonome di Trento e di Bolzano o alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto").

Altra possibile formulazione:

"Nessuna disposizione del presente statuto è rivolta, o può essere intesa come rivolta, a diminuire il livello di autonomia di cui le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol godevano nei confronti dello Stato prima della sua approvazione".

VI. I rapporti di competenza tra Province autonome e Regione (da svolgere)